

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2995

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASETTO, PARIGI, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARLATO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

Abrogazione delle disposizioni in materia di accertamento induttivo, di coefficienti presuntivi e di determinazione del contributo diretto lavorativo

Presentata il 29 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nostra proposta di legge è semplice e lineare: noi chiediamo che sia abolita la disciplina relativa all'accertamento induttivo, ai coefficienti presuntivi dei ricavi e dei compensi ed al contributo diretto lavorativo, ovvero il complesso normativo comunemente compreso nel termine di *minimum tax*.

In questa relazione non intendiamo soffermarci sulle distorsioni applicative cui sta dando luogo la *minimum tax*, come,

d'altra parte, messo in evidenza da tutti i commentatori e da accurati studi strettamente tecnici, dai quali si evince che l'applicazione dei vari coefficienti porta al paradosso che colui che incassa di più può trovarsi a dichiarare di meno; oppure sui drammatici dati che indicano come, partendo dal reddito minimo imposto per legge alle varie categorie di lavoratori autonomi, e calcolando sul presuntivo l'IRPEF e l'IVA, i lavoratori ed i produttori subiscano prelievi da parte dello

Stato che, come nel caso di professioni per il cui svolgimento è richiesto il diploma di laurea, vanno dal 41,48 per cento sino al 45 per cento del reddito.

Ma anche le attività terziarie non sono di certo meglio trattate poiché nel caso di una attività di trasporti esercitata con dipendenti, il titolare è sottoposto ad un prelievo del 37,89 per cento del reddito presunto, ma, se è un produttore di beni, sempre con dipendenti, l'aliquota raggiunge il 40,72 per cento.

Noi non intendiamo addentrarci in queste analisi per dichiarare che la *minimum tax* è iniqua, ma limitandoci alle predette osservazioni, sentiamo di poter affermare che è antieconomica e, per ciò stesso, contraria alla Costituzione. Infatti, se è obbligo della Repubblica tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35 della Costituzione), è mai possibile che lo Stato arrivi, esemplificando, « a strozzare la gallina per averne le uova? ». Ciò di fatto è quanto avviene con la *minimum tax*, poiché disincentiva il lavoro autonomo, tanto che, nella crisi economica che sta attraversando il nostro Paese noi vediamo anche l'incidenza di questa assurda imposizione. Castigare un lavoratore perché produce non corrisponde certamente al principio costituzionale per cui la Repubblica ha l'obbligo di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di qualsiasi cittadino. E se il diritto deve essere uguale per tutti, lo Stato non può (e non deve) porre oneri differenziati, e soprattutto ipotetici, a carico solamente di specifiche categorie, rendendo loro più oneroso che ad altri, se non anche impossibile, proprio il tanto conclamato diritto al lavoro. E che ciò non sia retorica è dimostrato, purtroppo, dal fatto che centinaia di piccole e medie aziende di artigiani e di professionisti chiudono i battenti.

Ma è anche da chiedersi se la *minimum tax* rispetti i ben noti principi di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (articolo 3 della Costituzione)

poiché, con questa particolare tassazione, si è creata una categoria di contribuenti a sé stante, al di fuori delle norme generali dell'imposizione fiscale, dimenticando proprio gli articoli 3 e 53 della Costituzione. Articolo lapidario quest'ultimo, che non dà adito, in alcun modo, a interpretazioni e tanto meno ad applicazioni difformi. E data la concisa brevità, lo riportiamo integralmente: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». Invece con la *minimum tax* si è volutamente ignorato il principio della « capacità contributiva » al punto da invertire — se così si può dire — l'onere della prova, creando — in dispregio al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge — due categorie di contribuenti: quelli le cui dichiarazioni sulla propria capacità contributiva, quale essa sia, sono sottoposte agli accertamenti del fisco, e la nuova categoria alla quale il fisco, aprioristicamente e presuntivamente, dice: « Tu, come minimo, per me hai questo reddito, e su questo sei, come minimo, tassato e devi pagare ».

Siamo, onorevoli colleghi, in una situazione di piena illegittimità costituzionale. Siamo di fronte ad un fisco incapace di funzionare e di svolgere accertamenti secondo i principi di uno Stato di diritto. Non deve quindi sorprenderci o meravigliarci se in questa quotidiana saga da « tramonto degli dei », nella quale l'Italia si sente sempre più coinvolta, l'opinione pubblica reclama chiarezza e trasparenza, che devono partire da una decisa azione di semplificazione normativa e di riduzione drastica della pressione fiscale. Cominciamo con il togliere dalla nostra legislazione questa autentica « macchia giuridica », consistente nella *minimum tax*, che viola la Costituzione, che crea ingiustizie e disparità, che sospinge i cittadini a negare sempre più il loro consenso allo Stato e che porta molti nostri connazionali a considerare l'evasione fiscale come una legittima difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Gli articoli 11, 11-*bis* e 11-*ter* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono abrogati.

3. Il comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Conseguentemente all'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono abrogati:

a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993;

c) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1993.

